

# LE INTERFERENZE TRA PROCEDIMENTO ESECUTIVO E PROCEDIMENTO PENALE

L'INCIDENZA DELLE MISURE DI NATURA PENALE (SEQUESTRI, CONFISCHE  
E MISURE DI PREVENZIONE) SUI PROCEDIMENTI ESECUTIVI INDIVIDUALI  
E CONCORSUALI: QUALE TUTELA PER I TERZI?

BLEVIO (LAGO DI COMO)

CASTA DIVA RESORT & SPA

6 LUGLIO 2017

ALBERTO CARDINO (Procura generale presso la Corte di cassazione)

# MISURA REALI TIPICHE NEL PROCEDIMENTO PENALE

MISURA PROBATORIA (temporanea)  
SEQUESTRO PROBATORIO (artt. 253 e ss. c.p.p.)

MISURE CAUTELARI (temporanee)  
SEQUESTRO CONSERVATIVO (artt. 316 e ss. c.p.p.)  
SEQUESTRO PREVENTIVO (artt. 321 e ss c.p.p.)

MISURA DEFINITIVA  
CONFISCA PENALE (art. 240 c.p.)

RAPPORTO FRA MISURE TEMPORANEE E MISURA DEFINITIVA

# MISURE REALI SPECIALI NEL PROCEDIMENTO PENALE

## SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA PER EQUIVALENTE

art. 322 *ter* c.p., introdotto da l. 29.9.2000, n. 319

## SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA “ALLARGATI” O “ATIPICI”

art. 12 *sexies* d.l. 8.6.1992, n. 306

## SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA PER REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p.

## SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA PER L'ENTE RESPONSABILE PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO

d.lgs. 8.6.2001, n. 231

## SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA URBANISTICA

art. 44, comma 2, d.p.r. 6.6.2001, n. 380

# MISURE REALI (o patrimoniali) NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (cod. antimafia)

**SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA** (art. 20)

**CONFISCA** (art. 24)

**CAUZIONE** (art. 31)

**AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI PERSONALI** (art. 33)

**AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE** (art. 34)

*Ante* cod. antimafia (13.10.2011): l. 31.5.1965, n. 575; l. 13.9.1982, n. 646 (Rognoni-La Torre)

## PRESCINDONO DA UN PROCEDIMENTO PENALE (CONFISCA SENZA CONDANNA)

# SEQUESTRO PROBATORIO

artt. 253 e ss. c.p.p.

Competenza (normale) del Pubblico Ministero

Finalità di accertamento dei fatti e di assicurazione del corpo del reato (cose usate per commettere il reato, prodotto, profitto e prezzo) e delle cose pertinenti al reato (utili per l'accertamento del fatto)

Temporaneità (art. 262 c.p.p.), ma può essere trasformato in sequestro preventivo e sequestro conservativo penale

Di per sé non impedisce l'esecuzione forzata, salvo l'obbligo di rispettare la custodia giudiziale e il temporaneo impedimento alla vendita.

Ai nostri fini rileva perché può convertirsi in confisca. Il pignoramento su cosa sequestrata, quindi, è a minaccia di evizione

# SEQUESTRO CONSERVATIVO

artt. 316 e ss. c.p.p.

Medesime finalità e forme del sequestro conservativo civile

Presuppone l'esercizio dell'azione penale (no durante indagini). Non richiedibile in fase esecutiva (Cass. pen., 31453/2016)

Anche nel caso di responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 54 d.lgs. 231/2001)

Tipicità dei crediti tutelati: pagamento pena pecuniaria, spese processuali, risarcimento danni dovuto alla parte civile

Crea il privilegio di cui agli artt. 316, comma 4, e 320, comma 2, c.p.p.

Per il resto è come un sequestro conservativo civile. Si converte in pignoramento a seguito di condanna definitiva. La gestione dei beni, a questo punto, spetta al giudice dell'esecuzione civile (Cass. pen., 16312/2013, 13981/2012, 10057/2010; Cass. civ. 1770/1997), salvo questa sia estinta (Cass. pen., 46030/2014)

Se concesso a carico di beni di terzi, la procedibilità dell'esecuzione forzata presuppone l'utile esperimento di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (Cass. civ. 6836/2017)

# SEQUESTRO PREVENTIVO

artt. 321 e ss. c.p.p.

Ha per oggetto le cose PERTINENTI al reato.

Serve ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze o che vengano agevolati altri reati (es. immobile in cui viene sfruttata la prostituzione)

Può essere disposto anche come anticipazione della confisca penale, sia obbligatoria (cose che non possono essere detenute e prezzo del reato) che facoltativa (cose usate per commettere il reato; prodotto e profitto del reato)

Finalità che assume sempre più carattere sanzionatorio

Ampliamento enorme dei casi di confisca obbligatoria e, indirettamente, del sequestro preventivo (reati contro la P.A., usura, associazione mafiosa, contrabbando, riciclaggio; truffa aggravata; frode informatica; pornografia e prostituzione minorile etc.)

Sequestro obbligatorio anche se confisca facoltativa nel caso di reati dei P.P.UU. contro la P.A. (art. 321 comma 2 *bis* c.p.p.). Quindi non solo prezzo, ma, ed es., anche profitto del reato

Si attua nelle forme del codice di procedura civile (art. 104 disp. att. c.p.p.).  
Rilevanza della data di trascrizione

# SEQUESTRO PREVENTIVO PER REATI ORDINARI

Ambito di applicazione della originaria disciplina codicistica man mano ridotto da nuove ipotesi di sequestro preventivo

- ✓ Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
- ✓ Sequestro per reati di criminalità organizzata
- ✓ Sequestro *ex art. 12 sexies* d.l. 8.6.1992 n. 306, conv. in l. 7.8.1992 n. 356 (finalizzato alla confisca “allargata”)

Nesso di pertinenzialità non più richiesto per tali misure

Differente disciplina fra sequestro preventivo per reati ordinari e sequestro preventivo per reati di criminalità organizzata o *ex art. 12 sexies*, soprattutto in relazione ai diritti dei terzi



# SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA PER EQUIVALENTE

artt. 322 *ter*; 640 quater, 648 quater c.p.; art. 12 *sexies* comma 2 *ter* d.l. 306/1992;  
art. 12 *bis* d.lgs. 74/2000; art. 19 d.lgs. 231/2001 etc.

Finalizzato alla confisca per equivalente, natura sanzionatoria (“*il delitto non paga*”; Cass. pen. 4097/2016)

Cose di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato

Applicabile se non si rinvencono nel patrimonio del condannato cose confiscabili *ex art. 240 c.p.* (profitto del reato etc.)

Progressiva estensione di questa figura: reati contro la Pubblica amministrazione, ambientali, informatici, tributari, in materia sessuale, truffe contro lo Stato, in erogazioni pubbliche etc. Responsabilità amministrativa dell’Ente (artt. 19 comma 2 e 53 d.lgs. 231/2001)

# SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA “ALLARGATI”

art. 12 *sexies* d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992 (introdotto da d.l. 20.6.1994, n. 399, conv. in l. 8.8.1994, n. 501)

Si applica a carico del condannato per reati contro la Pubblica amministrazione, di usura, di criminalità organizzata, in materia pedopornografica, sessuale, di stupefacenti etc., elencati dall'art. 12 *sexies*, comma 1, d.l. 306/1992

Colpisce beni o utilità di provenienza non giustificata e sproporzionati al reddito dichiarato o all'attività dell'indagato

Finalità preventiva rispetto a commissione reati simile quella delle misure di prevenzione patrimoniale

Non è richiesto nesso di pertinenzialità fra cose e reato (Cass. pen. Sez. un. 920/2004)

Il comma 2 *ter* dell'art. 12 *sexies* prevede il sequestro per equivalente per determinati reati (contrabbando e commessi da associati mafiosi)

L'art. 12 *sexies* comma 4 *bis* d.l. 306/1992 – modificato dall'art. 1, comma 190, l. 24.12.2012, n. 228 - richiama le norme sui sequestri finalizzati alla confisca come misura di prevenzione

Pertanto, i rapporti con i terzi sono regolati dal cod. antimafia sulle misure di prevenzione. Vedi *infra* evoluzione giurisprudenziale

# SEQUESTRO E CONFISCA COME MISURE DI PREVENZIONE

art. 20 e ss. d.lgs. 6.9.2011 n. 159 (vigente dal 13.10.2011: codice antimafia)

Si applica ai soggetti indiziati di appartenenza alla criminalità organizzata, o dediti a traffici illeciti o ad eversione o a violenza in manifestazioni sportive etc. etc. (artt. 1, 4 e 16).

Si esegue nelle forme del c.p.c. (art. 21 e art. 104 disp. att. c.p.p.).

Beni disponibili in misura sproporzionata al reddito dichiarato o all'attività svolta, oppure frutto o reimpiego di attività illecite (art. 24); oppure su beni di valore equivalente qualora i primi non siano più disponibili (art. 25).

Le misure di prevenzione prescindono da un procedimento penale e da una condanna. Differenza con confisca *ex art. 240 c.p.*

La confisca comporta l'acquisto dei beni sequestrati a favore dello Stato, a titolo originario (*arg. ex art. 45*). Estinzione diritti reali e personali di godimento precedenti, con indennizzo (art. 52 commi 4 e 5); estinzione garanzie reali (art. 2878 c.c.; Cass. civ. Sez. un. 10532/2013); cancellazione pignoramenti e sequestri.

I diritti dei creditori antecedenti il sequestro sono tutelati nei limiti del Titolo IV del cod. antimafia (60% stima o ricavato vendita *post confisca*; art. 53). Sostanziale espropriazione del diritto di credito e sostituzione con credito indennitario o risarcitorio (Cass. sez. un. civ. 10532/2013).

Distribuzione dei crediti secondo art. 61 comma 2 cod. antimafia; procedura concorsuale

# segue SEQUESTRO E CONFISCA DI PREVENZIONE

*ante* cod. antimafia; l. 31.5.1965 n. 575; l. 13.9.1982 n. 646 (Rognoni-La Torre)

Giurisprudenza di legittimità, dopo oscillazioni, a favore del carattere derivativo dell'acquisto dello Stato a seguito di confisca (Cass. civ. 5988/1997; Cass. pen. 47887/2003; Cass. pen. Sez. un. 9/1999)

Quindi salvezza diritti reali trascritti o iscritti precedentemente (Cass. pen. 13413/2005; 47887/2003). Possibilità di liberazione diritti reali godimento o quote indivise mediante pagamento indennità (art. 2 *ter*, comma 5, secondo periodo, l. 575/1965)

Condizione ulteriore della buona fede o dell'inconsapevole affidamento del terzo: art. 2 *ter*, comma 5, l. 575/1965 (Cfr. Cass. pen. 7136/2016; 41353/2015; 34039/2014; 43715/2008; 45772/2007; 19761/2007; 12317/2005)

Però impossibile esecuzione civile perché beni attribuiti allo Stato. Soddisfacimento in sede di esecuzione penale (Cass. pen. 19761/2007; 12317/2005; Cass. sez. un. pen. 9/1999). Oppure restano al creditore *“davanti al giudice civile ... i residui mezzi di tutela offerti dalla legge”* (Cass. pen. 19761/2007; 22157/2005; 12317/2005). Non è chiaro quali essi siano

Situazione cambiata con l. 24.12.2012 n. 228, perché art. 1 comma 194 prevede divieto azioni esecutive su beni confiscati (o anche solo sequestrati?), salvo il caso dell'aggiudicazione, anche non definitiva, avvenuta prima dell'1.1.2013. Prevalenza misura prevenzione (Cass. civ. Sez. un. 10532/2013; Cass. pen. 32683/2014). Anticipazione cod. antimafia. Anche se vendita già avvenuta, limite soddisfattivo del 70%

## ASSIMILAZIONE FRA MISURE DI PREVENZIONE E SEQUESTRO E CONFISCA ALLARGATA *EX ART. 12 SEXIES*

Finalità di impedire di godere dei risultati di attività illecita

Entrambi impediscono o sospendono azioni esecutive di terzi

Entrambi danno vita ad acquisti a titolo originario dello Stato, quando convertiti definitivamente in confisca

Entrambi prevedono la figura dell'amministratore giudiziario

Assimilazione della disciplina dei diritti dei terzi fra i due tipi di sequestro e confisca (art. 12 *sexies*, comma 4 *bis*)

# NORME A TUTELA DEI TERZI

Art. 240 c.p. per il caso di confisca penale

Artt. 262 e 263 c.p.p. per il sequestro probatorio

Artt. 323 e 324 c.p.p. per il sequestro preventivo

Art. 19 d.lgs. 8.6.2001 n. 231 per confisca in danno di persona giuridica responsabile per reati

art. 23 cod. antimafia per misure di prevenzione

art. 12 *sexies*, comma 4 *bis*, d.l. 306/1992 (solo per la persona offesa)

art. 2 *ter*, comma 5, l. 31.5.1965 n. 575 (intervento dei terzi che vantano diritti reali)

Norme che NON concernono i diritti reali di garanzia sul bene

Nel c.p.p. NON ci sono norme specifiche sui rapporti fra diritti reali di garanzia di terzi o trascrizioni di pignoramenti e misure reali

Estensione del concetto di APPARTENENZA (Cass. Pen. Sez. un. 9/1994 etc.)

Nel cod. antimafia, invece, artt. 52 e ss.

# MISURE REALI E PROPRIETÀ DI TERZI

In linea di massima le misure reali possono colpire anche beni appartenenti formalmente a terzi, purché se ne dimostri la riferibilità all'indagato, proposto etc. (art. 2 *ter*, comma 3, l. 575/1965; art. 24 cod. antimafia; art. 12 *sexies*, commi 1 e 2 *ter*, d.l. 306/1992)

In tale ipotesi il terzo è solo uno schermo interposto fra indagato/imputato/condannato/proposto e bene colpito da misura

L'onere della prova della intestazione fittizia incombe sul pubblico ministero (Cass. pen. 14605/2015, per un caso di sequestro finalizzato a confisca per equivalente)

Tipizzazione di casi presunti di fittizietà del trasferimento e dichiarazione di nullità nel procedimento di prevenzione (art. 26, comma 2, cod. antimafia; art. 2 *ter*, commi 13 e 14, l. 575/1965).

La proprietà dei terzi, effettivamente tali, in linea di massima, non può essere toccata. Contraddittorio sull'accertamento (artt. 23 cod. antimafia e 2 *ter* comma 5 l. 575/1965). Indennizzabilità diritti reali e personali di godimento e quote indivise per misure prevenzione (art. 52 cod. antimafia)

Condizioni sono la precedenza dell'acquisto sul sequestro e l'effettiva non riconducibilità del bene del terzo a proposto o all'indagato o al condannato (Cass. civ. 8834/2015)

# LA BUONA FEDE DEL TERZO

art. 2 ter comma 5 l. 575/1965 (ante 13.10.2011); art. 52, comma 3, cod. antimafia (post 13.10.2011).  
Tipizzazione concetto buona fede

Onere della prova in capo al terzo che invoca la propria buona fede (art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. cod. antimafia. Ma anche nel sistema delle misure di prevenzione *ex lege* 575/1965 (Cass. pen. 7136/2016; 41353/2015; 34039/2014; 44515/2012; 29378/2010; 15328/2009; 2501/2009; 43715/2008; 19761/2007; 8015/2007; 13413/2005; 12317/2005)

Il principio è stato ritenuto valido anche per le confische penali (non di prevenzione), da giurisprudenza formatasi per il terzo che pretende la restituzione (Cass. pen. 301/2010, 2024/2008; 37888/2004)

Legittimità dell'inversione dell'onere della prova della buona fede in capo a colui che la invoca (vedi ad es. art. 534 comma 2 c.c. su acquisti dall'erede apparente. Principio rovesciato rispetto ad art. 1147 comma 3 c.c. Cfr. Corte cost. 1/1997)

Non giova la buona fede che dipende da colpa. Anche se non si tratta di colpa grave (Cass. pen. 48673/2015; 18515/2015; 68/2014; 9579/2013)

Buona fede è condizione necessaria per la tutela del terzo portatore di diritto reale di garanzia antecedente, per i crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (vedi Corte cost. 487/1995 e 190/1994). Per crediti diversi, invece, la buona fede è irrilevante (Cass. pen. 46711/2016)



# L'ACCERTAMENTO DELLA BUONA FEDE

Al giudice dell'esecuzione penale (art. 666 c.p.p.) o al giudice della misura di prevenzione, visti i loro maggiori poteri rispetto al giudice dell'esecuzione civile (Cass. sez. un. pen 11170/2015; Cass. pen. 27201/2013; 29378/2010; 301/2010; 46737/2009; 2501/2009; 8775/2008; 45572/2007; 19761/2007; 22157/2005; 12317/2005; Cass. civ. 12535/1999).

Titolo IV cod. antimafia toglie ogni dubbio per misure prevenzione *post* 13.10.2011

Contra: per la competenza del giudice civile dell'opposizione esecutiva (Cass. civ. 20664/2010; 845/2007; 4915/1988. Cass. pen. 38294/2003)

Il giudice penale ordina la cancellazione dell'ipoteca preesistente, in caso di esito negativo dell'accertamento sulla buona fede (Cass. pen. 29378/2010).

Anche per le confische penali competenza riconosciuta al giudice penale (Cass. pen. 301/2010; Cass. civ. 21398/2013)

I terzi sono chiamati a far valere i loro diritti ex artt. 2 *ter* comma 5 l. 575/1965, 1 comma 199 l. 228/2012 o 23 cod. antimafia davanti al giudice delegato alla procedura di prevenzione (Cass. civ. 12535/1999). In difetto di contraddittorio nel corso della procedura, davanti al giudice dell'esecuzione di tale misura (art. 676 c.p.p.; Cass. civ. 8834/2015; Cass. pen. 19465/2008; 45572/2007; 22157/2005).

# DIRITTI REALI DI GARANZIA DEI TERZI E CONFISCA ORDINARIA

La giurisprudenza prevalente di legittimità ha riconosciuto carattere derivativo all'acquisto dello Stato per confisca ex art. 240 c.p. (Cass. civ. 5988/1997; Cass. pen. 47887/2003; Cass. pen. Sez. un. 9/1999)

Ciò significa che vale *ordo temporalis* trascrizioni ed iscrizioni per attribuire prevalenza o meno a diritti dei terzi

Però *ordo temporalis* non sufficiente se non c'è buona fede del terzo (Cass. pen. 301/2010; 37888/2004; 1497/1996; 930/1986; 605/1972)

Indagine sulla buona fede riservata al giudice penale (vedi *supra*)

Per le confische penali è il giudice dell'esecuzione penale (artt. 665 e 676 c.p.p.), se terzo rimasto estraneo al procedimento (Cass. civ. 21398/2013)

# ESECUZIONE FORZATA E SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA “ORDINARI”

Vale il principio generale dell'*ordo temporalis* delle formalità pubblicitarie quale modo di risoluzione dei conflitti (Cass. pen. 28823/2002, 28145/2013)?

Se così fosse: il pignoramento trascritto prima della trascrizione del sequestro preventivo prevale su questo o sulla successiva confisca

Identico ragionamento per ipoteca (vedi Cass. Sez. un. pen. 9/1994 e 9/1999)

Parimenti, i diritti dei terzi per acquisto trascritto in precedenza

Esecuzione forzata procedibile anche su beni sottoposti a sequestro (Cass. civ. Sez. un. 2635/1989; Cass. civ. 1207/1967, 811/1978, 9399/1987. Cass. pen. 930/1986, 3117/1991).

I creditori chirografari, che non siano intervenuti in un'esecuzione forzata antecedente al sequestro, rimangono privi di tutela, perché non possono vantare alcuna aspettativa sul bene sequestrato (diversa è la soluzione adottata per la confisca di prevenzione, vedi *infra*).

Occorre sempre la condizione ulteriore della buona fede del terzo creditore (Cass. pen. 301/2010)

Se accertamento buona fede riservato a giudice penale, esecuzione forzata non può proseguire. Sospensione?

Peraltro, se confisca penale a seguito condanna per reati di criminalità organizzata (art. 51 comma 3 *bis* c.p.p.), si torna alle regole previste per le confische di prevenzione (Cass. pen. 12362/2016)

Il sequestro finalizzato alla confisca “per equivalente”, dovrebbe seguire regole di cui sopra, se non è adottato ex art. 12 *sexies* comma 2 *ter* d.l. 506/1992

## ESECUZIONE FORZATA, SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA “ORDINARI” NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Affermazione di principio sulla salvezza dei diritti dei terzi di buona fede, anteriori alla confisca (o al sequestro), Cass. pen. sez. un. 9/1999; Cass. pen. 930/1986; 3117/1991; 2860/1994. Salvezza dei principi generali in tema di conflitto: Cass. pen. 28823/2002; 28145/2013.

Però il soddisfacimento del creditore si attua solo nella fase esecutiva della confisca: Cass. pen. 1390/2017; 42464/2015; 22176/2014; 10471/2014; riprendendo Cass. pen. sez. un. 9/1994.

Il soddisfacimento spetta al giudice dell'esecuzione penale, che disporrà vendita e pagamenti, rispettando le prelazioni opponibili: Cass. pen. 42464/2015. Ciò, in forza degli artt. 86 disp. att. c.p.p. e 13 reg. esec. c.p.p..

Improseguibilità/sospensione dell'esecuzione forzata sin dal momento del sequestro preventivo. Anche se posteriore all'ipoteca o al pignoramento. Necessità di attendere definitività della confisca (Cass. pen. 42464/2015).

Sostanziale assimilazione al sequestro e alla confisca di prevenzione.

Avvicinamento fra confisca ordinaria e confisca di prevenzione, vedi anche art. 30 commi 2 e 3 cod. antimafia (prevalenza confisca precedente)

# ESECUZIONE FORZATA E MISURE DI PREVENZIONE

Art. 55 cod. antimafia: sospensione e infine improseguibilità se confisca definitiva. I creditori hanno a disposizione gli artt. 57 e ss. (se in buona fede con diritti sorti in precedenza). Onere di riassunzione dell'esecuzione entro un anno in caso di revoca della confisca (art. 55 comma 2 cod. antimafia)

Per le misure di prevenzione reali l'acquisto è a titolo originario e i diritti reali dei terzi cedono, nonostante anteriorità iscrizione e buona fede (arg. ex art. 45, comma 1, cod. antimafia)

*Ante* cod. antimafia: prevalenza dei diritti sorti antecedentemente al sequestro, ma impossibilità di proseguire esecuzione forzata su beni acquisiti al patrimonio dello Stato (vedi *supra*). La tutela è estesa, quindi, anche ai creditori chirografari.

Diritti di credito con atti di data certa posteriore o garanzie reali iscritte dopo sequestro destinati a cedere. Irrilevanza buona fede (Cass. pen. 28839/2015).

L'art. 1 comma 194 l. 228/2012 ha anticipato effetti cod. antimafia, facendo solo salve le aggiudicazioni prima dell'1.1.2013

In ogni caso, il creditore non può chiedere la revoca del sequestro per proseguire l'esecuzione forzata, ma deve attendere la decisione definitiva sulla confisca e poi agire davanti al giudice dell'esecuzione penale (Cass. pen. 6469/2015; 52970/2014; 44267/2014; 10471/2014)

Terzi – in buona fede e con trascrizione pignoramento o iscrizione ipoteca o atto di data certa anteriori - si soddisfano, dopo vendita disposta a confisca definitiva, nei limiti art. 53 cod. antimafia. Credito espropriato dallo Stato. Soddiscamento di natura indennitaria. L'attuazione amministrativa di tale soddisfacimento spetta all'amministratore giudiziario. Nel caso di confisca "allargata" ex art. 12 sexies, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione beni confiscati (artt. 110 e ss. cod. antimafia. Cass. pen. 26527/2014)

# LIMITE PERCENTUALE DEL SODDISFACIMENTO NELLA CONFISCA DI PREVENZIONE

*Art. 53 cod. antimafia: 60% del valore dei beni ..., risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita*

*Art. 1, comma 196, l. 228/2012: il piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso*

Limite al soddisfacimento del credito o limite alla garanzia patrimoniale del credito?

Nel primo caso espropriazione certa di una parte del credito e indennizzo riconosciuto al creditore

Nel secondo caso, se patrimonio capiente, vi può non essere decurtazione del soddisfacimento

## DIRITTI REALI DI GARANZIA E CONFISCA “ALLARGATA”

Si applica il Titolo IV del cod. antimafia sul sequestro e confisca di prevenzione? Amministrazione e gestione beni comprendono accertamento diritti dei terzi?

Sì: Cass. pen. 9757 e 9758/2017, 21/2015 e 26527/2014 (assimilazione teleologica fra confisca allargata e confisca di prevenzione); Cass. civ. 22814/2013 (prevalenza esigenze pubblicistiche)

No: Cass. pen. 8935/2016 (il richiamo dell'art. 12 *sexies* comma 4 *bis* non è al Titolo IV sui terzi) e Cass. pen. 10471/2014 (no applicazione analogica cod. antimafia)

Quadro ancora incerto. Art. 45 cod. antimafia, ove si parla di tutela dei terzi, richiamato da art. 12 *sexies* comma 4 *bis*

Per l'applicazione del cod. antimafia anche alle confische penali per reati di criminalità organizzata (e, a maggior ragione, per la confisca allargata) vedi Cass. pen. 12362/2016

Progressivo avvicinamento fra confisca allargata e confisca di prevenzione

# EFFETTI IMPROSEGUIBILITÀ/SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FORZATA

Nessun atto esecutivo successivo al sequestro

Salvezza atti precedenti

Salvezza aggiudicazione ex art. 187 *bis* disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. civ., 845/2007)

Necessità di emissione del decreto di trasferimento, pur se esecuzione sospesa

Sequestro non si trasferisce su ricavato, ma occorre nuovo provvedimento reale o di prevenzione (Cass. civ., 1207/1967)

Nonostante salvezza aggiudicazione, giudice dell'esecuzione civile non può cancellare vincolo reale penale ex art. 586 c.p.c. Occorre provvedimento del giudice penale



# ESECUZIONE FORZATA E CONFISCA PER EQUIVALENTE

La confisca per equivalente è pur sempre una confisca penale. Quanto ai diritti dei terzi segue regole ordinarie di confisca

Eccezione è però la confisca “allargata” per equivalente per reati legati ad associazioni mafiose o di contrabbando (art. 12 sexies comma 2 *ter*)

## DIFFERENZE FRA MISURA REALE PENALE E MISURA DI PREVENZIONE (O ASSIMILATA)

Buona fede: nella confisca di prevenzione è richiesta solo in caso di credito strumentale all'attività illecita

Limite quantitativo al soddisfacimento del credito (60 o 70%) solo nella confisca di prevenzione

Tutela dei creditori chirografari anteriori al sequestro prevista solo per le misure di prevenzione

I limiti al soddisfacimento dei creditori previsti dall'art. 52 comma 1 cod. antimafia non sono previsti per la confisca ordinaria (previa escussione beni restanti, prova rapporto fondamentale nel caso di titolo di credito o promessa di pagamento etc.)

Quadro incoerente: per il terzo creditore talvolta più favorevole la confisca di prevenzione, talvolta la confisca ordinaria

# IMPORTANZA DEL TITOLO CHE DISPONE LA MISURA REALE

Unico modo per distinguere fra sequestro preventivo (e quindi confisca) “ordinario”, “allargato”, “di prevenzione”, per equivalente etc. è esame del titolo emesso dal giudice penale o della misura di prevenzione

Vi è sovente imprecisione oggettiva nel titolo

Spesso riguarda genericamente tutto il patrimonio dell'indagato o del proposto

Intrascrivibilità conseguente

Spesso riguarda “le società”, senza distinguere fra partecipazioni sociali e patrimonio sottostante

Spesso, nemmeno è chiaro se la misura sia di sequestro “allargato” o meno

Consequente incertezza per il giudice dell'esecuzione civile

# RICADUTE PRATICHE

Indipendentemente dal regime applicabile, difficile commerciabilità del bene colpito dalla misura reale

Anche nel caso di sequestro preventivo destinato a cedere davanti a pignoramento o ad ipoteca precedenti (qualora si ritenga la proseguibilità dell'esecuzione, in caso di sequestro e confisca "ordinari")

Gravame dissuasivo

Non cancellabile nemmeno in esito alla vendita forzata, ex art. 586 c.p.c.

*Metus* dei possibili acquirenti e ritrosia del giudice dell'esecuzione nel procedere, anche se misura non opponibile al creditore

Resistenze dei giudici penali a revocare il sequestro, anche in caso di diritto opponibile del terzo

# DIRETTIVE EUROPEE

DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea

*Art. 4:* sembra fare riferimento solo alla confisca in esito a condanna definitiva (quindi no confisca di prevenzione)

*Art. 6:* Confisca nei confronti di terzi

*1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l'acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.*

*2. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.*

*Art. 8: 9. I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all'articolo 6.*

Direttiva attuata con d.lgs. 29.10.2016, n. 202, in vigore dal 24.11.2016. Non viene affrontato il problema dei terzi di buona fede